

Circolare n° 4 del 19/03/2020

Decreto “CURA ITALIA” – D.L. 18/2020

Proroga termini relativi a versamenti ed adempimenti fiscali

Gentili Clienti,

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, “Cura Italia”, ha introdotto, sommandosi a precedenti provvedimenti, varie proroghe per i versamenti di imposte e contributi.

L’individuazione dei soggetti interessati e dei pagamenti posticipati è piuttosto complessa, avendo questa legislazione d’urgenza creato un quadro d’insieme poco ordinato.

Abbiamo quindi ritenuto utile predisporre una tabella sintetica che possa aiutare i nostri Clienti ad orientarsi più semplicemente.

Segnaliamo anche alcune proroghe di adempimenti fiscali che sono state adottate. In relazione all’emissione delle fatture e la trasmissione telematica dei corrispettivi raccomandiamo, come suggerito anche dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, di proseguire alla regolare esecuzione nei termini e nelle modalità consuete.

Troverete allegate, di seguito:

1. la tabella riepilogativa delle proroghe di versamenti e adempimenti;
2. la tabella dei settori interessati da alcune proroghe dei pagamenti più significative;
3. la tabella dei codici Ateco relativi a tali settori.

Provvederemo ad inviarvi altre informazioni sui contenuti del Decreto, aggiungendo anche qualche notizia in materia non strettamente fiscale, utile per i nostri Clienti.

Con l’occasione inviamo i migliori saluti

TCA - Triberti Colombo & Associati

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via S. Vittore, 16
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

ARTICOLO	SOGGETTI	COSA E' SOSPESO/PROROGATO	NUOVO TERMINE DI VERSAMENTO/ADEMPIMENTO
60 - Rimessione in termini per i versamenti	Tutti i contribuenti	Tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in scadenza il 16/03, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.	Proroga al 20/03.
61 - Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria	Imprese aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato operanti nei settori elencati nella nota 1, particolarmente colpiti dall'emergenza.	Sono sospesi: a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile (sono i versamenti erariali relativi al lavoro dipendente ed assimilato, con esclusione delle ritenute su lavoro autonomo e provvigioni; sono inoltre escluse dalla proroga le addizionali regionali e comunali); b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile; c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto (IVA) in scadenza nel mese di marzo 2020.	I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31/05 oppure in 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio.
	Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a).	Sono sospesi i versamenti di cui al paragrafo precedente in scadenza dal 2 marzo al 31 maggio.	I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 30/06 oppure in 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno.
62 - Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi	Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato (TUTTI). Resta ferma differente la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (Certificazioni Uniche lavoratori occasionali).	Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Il termine per la presentazione del 730 rimane fissato al 30 settembre 2020 mentre quello per la trasmissione delle CU e dei dati degli oneri detraibili al 31 marzo 2020 come previsto dall'art.1 del DL 9/20.	Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30/06
	Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.	Sono sospesi: A) versamenti da autoliquidazione relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 600/73 (redditi di lavoro dipendente e assimilati), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 B) versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto (IVA) che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 C) versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.	I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31/05 oppure in 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio.
	Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.	I versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto (IVA) che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.	I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31/05 oppure in 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio.
	Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (Zona Rossa di immediata istituzione: Bertonico, Casalpusterleno, Castelgerunfo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo').	Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. (Link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/26/20A01299/sg). Versamenti, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli atti di accertamento esecutivo, e ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.	I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31/05 oppure in 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio.
	Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (opzione facoltativa da esercitarsi tramite dichiarazione al proprio cliente). Questa previsione riguarda sostanzialmente professionisti, agenti di commercio, mediatori e procacciatori.	I ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/73 (redditi di lavoro autonomo (altri redditi e provvigioni), da parte del sostituto d'imposta, a condizione che i contribuenti sostituiti nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione.	I versamenti sospesi sono effettuati direttamente dal percettore delle somme in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
67 - Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori	Tutti i contribuenti	Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte ed al controllo formale), di accertamento di riscossione e di contenzioso, da parte degli Uffici degli enti impositori. Sono inoltre sospesi, per il medesimo periodo, i termini relativi alla presentazione e all'eventuale regolarizzazione di istanze di interpello. Con riferimento alle diverse tipologie di istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione, i termini di risposta inizieranno a decorrere dal primo giorno successivo al termine del periodo di sospensione, così come i termini per la loro regolarizzazione. Risultano sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività riguardanti le risposte alle istanze di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria. La disposizione stabilisce infine una proroga fino al 31 dicembre 2022 (secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione) dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aventi sede in tutto il territorio italiano in scadenza entro il 31 dicembre 2020 (proroga dei termini in favore degli Uffici del tutto sproporzionata rispetto ai periodi di sospensione dei termini disposti in favore dei contribuenti).	I termini riprenderanno alla conclusione del periodo di sospensione a meno di ulteriori sospensioni decretate dalle autorità.
68 - Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione	Tutti i contribuenti	Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall'8 marzo a l 31 maggio 2020 derivanti da: A) cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione; B) avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate; C) avvisi di addebito degli enti previdenziali; D) atti di accertamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; E) atti e ingiunzioni di pagamento emessi dagli enti territoriali. Allo stato attuale, non sono sospesi i termini di versamento relativi agli avvisi bonari emessi dall'Agenzia delle Entrate, quelli relativi alle rateazioni delle cartelle di pagamento, nonché quelli relativi alle entrate tributarie e non tributarie riscosse dalle società iscritte nell'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali	I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Ad oggi, tali versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.
	Tutti i contribuenti	Sono differiti i versamenti relativi alla: A) rata della "rottamazione - ter" scaduta il 28 febbraio 2020; B) rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo 2020.	Le rate dovranno essere versate entro il 31 maggio 2020 in un'unica soluzione.
83 - Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare	Tutti i contribuenti	Le udienze dei procedimenti civili e penali (ivi inclusi quelli tributari) pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, previste nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, sono rinviate a data successiva al 15 aprile 2020. Sono inoltre sospesi, per il medesimo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e relativi all'atto di reclamo/mediazione (la precisazione deriva probabilmente dal fatto che il ricorso introduttivo riguarda procedimenti tributari non ancora esistenti). Nel medesimo periodo è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e tributari, ove il decorso dei termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo, essendo inoltre previsto che, quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, l'udienza o l'attività da cui decorre il termine è differita, in modo da consentirne il rispetto, facendo decorrere il suddetto termine ex novo, al di fuori del periodo di sospensione. La sospensione dei termini non opera in alcuni casi, individuati puntualmente dal comma 3 dell'articolo in commento quali, ad esempio, le cause di competenza del Tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, i procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazioni di misure di sicurezza ecc. Data la delicatezza dei termini di carattere processuale, con particolare riguardo anche a quelli relativi ai ricorsi tributari, si suggerisce di prendere contatti con i vostri professionisti di riferimento per le valutazioni specifiche.	Tutti i procedimenti saranno rinviati ad una data successiva al 15 aprile 2020.
106 - Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società	Tutte le società	Termine di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio.	E' consentito a tutte le società convocare l'assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

NOTA 1: ELENCO SETTORI
Imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziane disabili;
i) aziende termalidi di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenzaturistica;
r) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (ONLUS) iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
<i>Per facilitare l'individuazione delle predette attività si acclude la tabella allegata alla risoluzione n.12/E del 18 marzo 2020 in cui sono riportati, a titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dal decreto.</i>

ALLEGATO

CODICI ATECO
49.10.00 - trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
49.31.00 - trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.32.10 - trasporto con taxi
49.32.20 - trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.39.01 - gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano ...
49.39.09 - altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.
50.10.00 - trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.30.00 - trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
51.10.10 - trasporto aereo di linea di passeggeri
51.10.20 - trasporto aereo non di linea di passeggeri-voli charter
52.21.30 - gestione di stazioni per autobus
55.10.00 - alberghi
55.20.10 - villaggi turistici
55.20.20 - ostelli della gioventù
55.20.30 - rifugi di montagna
55.20.40 - colonie marine e montane
55.20.51 - affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52 - attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 - aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10 - gestione di vagoni letto
55.90.20 - alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11 - ristorazione con somministrazione
56.10.12 - attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.30 - gelaterie e pasticcerie
56.10.41 - gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 - ristorazione ambulante
56.10.50 - ristorazione su treni e navi
56.21.00 - catering per eventi, banqueting
56.29.10 - mense
56.29.20 - catering continuativo su base contrattuale
56.30.00 - bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00 - attività di proiezione cinematografica
77.11.00 - noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri
77.21.01 - noleggio di biciclette
77.21.02 - noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
77.21.09 - noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
77.34.00 - noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
77.39.10 - noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri

CODICI ATECO
77.39.94 - noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza ...
79.11.00 - attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 - attività dei tour operator
79.90.11 - servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19 - altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
79.90.20 - attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00 - organizzazione di convegni e fiere
82.99.99 - altri servizi di supporto alle imprese n.c.a.
85.10.00 - istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali ...
85.20.00 - istruzione primaria: scuole elementari
85.31.10 - istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
85.31.20 - istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
85.32.01 - scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
85.32.02 - scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali
85.32.03 - scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman
85.32.09 - altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica ...
85.41.00 - istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
85.42.00 - istruzione universitaria e post-universitaria-accademie e conservatori
85.51.00 - corsi sportivi e ricreativi
85.52.01 - corsi di danza
85.52.09 - altra formazione culturale
85.53.00 - autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
85.59.10 - università popolare
85.59.20 - corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
85.59.30 - scuole e corsi di lingua
85.59.90 - altri servizi di istruzione n.c.a.
85.60.01 - consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico
85.60.09 - altre attività di supporto all'istruzione
88.10.00 - assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
88.91.00 - servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
90.01.01 - attività nel campo della recitazione
90.01.09 - altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 - noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02 - attività nel campo della regia
90.02.09 - altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00 - gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00 - attività di biblioteche e archivi
91.02.00 - attività di musei
91.03.00 - gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

CODICI ATECO
91.04.00 - attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
92.00.01 - ricevitorie del lotto, superenalotto, totocalcio eccetera
92.00.02 - gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta ...
92.00.09 - altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10 - gestione di stadi
93.11.20 - gestione di piscine
93.11.30 - gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 - gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
93.12.00 - attività di club sportivi
93.13.00 - gestione di palestre
93.19.10 - enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.91 - ricarica di bombole per attività subacquee
93.19.92 - attività delle guide alpine
93.19.99 - altre attività sportive n.c.a.
93.21.00 - parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10 - discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.20 - gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.29.30 - sale giochi e biliardi
93.29.90 - altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
94.99.20 - attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
96.04.10 - servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20 - stabilimenti termali
96.09.05 - organizzazione di feste e cerimonie